

Avvocato

Valeria Passeri

Perugia 17.2.2024

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V- Valutazioni VIA e VAS**

Spett.le

**Ministero della Cultura
Servizio V - Tutela del paesaggio
alla c.a. del Direttore Generale Dott. Luigi La Rocca
alla c.a. del Dirigente Arch. Rocco Rosario Tramutola**

Ill.mo

Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana

Spett.le

**Regione Umbria
Servizio Valutazioni ambientali
alla c.a. del Responsabile del procedimento dott. Andrea Monsignori**

Spett.le

**Regione Umbria
Sezione Tutela e valorizzazione dei sistemi naturalistici
alla c.a. del dott. For. Francesco Grohmann**

Spett.le

**Regione Umbria
Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica**

Spett.le

**Comune di Gualdo Tadino
Area Governo del Territorio**

Spett.le

**Comune di Nocera Umbra
Area Governo del Territorio**

Spett.le

**Provincia di Perugia
Servizio Ambiente**

Spett.le


Comando Carabinieri Forestali di Gubbio

**OGGETTO: istanza urgente nel procedimento di VIA per il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Gualdo Tadino” con potenza di immissione in rete pari a 62 MW e relative opere connesse da realizzarsi nei Comuni di Gualdo Tadino (PG) e Nocera Umbra (PG).
Richiesta integrazioni dal MIC.**

Formulo la presente, su ampio incarico di:

Comitato pro acqua Gualdo Tadino, in persona del Presidente Alessandro Brunetti, per significare quanto a seguire.

Considerato che proprio il MIC ha richiesto integrazioni al MASE, l'occasione è grata per rappresentare che l'area interessata dal progetto, come da mappa che segue, risulta interessata, quantomeno parzialmente, dall'uso civico.



Le terre, cui dovrebbero afferire i 10 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 6.2. MW per una potenza complessiva di immissione di 62 MW, nella fascia compresa tra circa 500 ed i 570 m s.l.m., risultano, a tutt'oggi, di titolarità del dominio collettivo e interessate dall'uso civico.

Avvocato
Valeria Passeri

Pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di VIA, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura – Servizio V Tutela del paesaggio, è **preliminarmente necessario acquisire dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, informazioni circa l'eventuale procedimento in corso sulla *qualitas soli* e di far conoscere al Ministero della Cultura – Servizio V le determinazioni che si intendono adottare per la migliore tutela dell'uso civico, che non può essere certo recessivo all'interesse alla realizzazione del progetto in esame.**

E valga il vero.

Nella "Ricognizione dei beni di Dominio Collettivo appartenenti agli abitanti delle frazioni di Nocera Umbra" allegata sub 1), risultano senz'altro gravate da uso civico, salvo altre, giusta sentenza "Giunta d'Arbitri del 15 novembre / 29 dicembre 1896", le frazioni:

- Grello in Gualdo Tadino
- Maccantone in Nocera Umbra, ove vi è pure una Comunanza.

P.Q.M.


Si chiede al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V- Valutazioni VIA e VAS, nonché al Ministero della Cultura Servizio V - Tutela del paesaggio di **promuovere l'intervento dell'Ill.mo Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, per l'accertamento della «qualitas soli» di dominio collettivo e dell'uso civico rispetto alle terre cui dovrebbero afferire i 10 aerogeneratori ricadenti nei Comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra.**

Con osservanza,

Comitato pro acqua Gualdo Tadino

Il Presidente


Avv. Valeria Passeri


Avv. Valeria Passeri

Nocera Umbra

Ricognizione dei beni di Dominio Collettivo appartenenti agli abitanti delle frazioni di Nocera Umbra.

La ricognizione è stata eseguita sia all'Archivio di Stato di Roma ove sono depositati tutti gli atti costituenti il cosiddetto "Catasto Gregoriano" e sia presso l'Archivio Centrale dello Stato dove sono depositati tutti i documenti relativi al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Al fine di ricostruire con maggiore attenzione la situazione dei patrimoni di dominio collettivo qui di seguito vengono riportate le trascrizioni o la citazione dei documenti da cui vengono desunte le informazioni e l'elenco dei "Brogliardi" **su cui sono descritti i mappali** oggetto di interesse.

Le frazioni di Nocera Umbra che hanno patrimoni di uso collettivo sono:

Stravignano, Acciano e Castiglioni, Postignano, Vittiano, Bagni di Nocera, Schiagni, Sorifa, Villa delle Cese, Missiano, Bagnara,

Brogliardo n. 280

Fondo Catasto Gregoriano (inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo n. 280 mappa Nocera

Territori intestati a: " Comunità di Nocera Umbra"

Mappale	Quadrati	Tavole	Centesimi
122	0	1	10
157	0	0	08
160	0	0	53
161	0	0	18
164	0	0	19
165	0	0	29
168	0	0	20
169	0	0	43
172	0	0	62
173	1	7	00
174	0	5	70
181	0	0	22
183	0	1	59
219/1	0	0	01
234/1	0	0	02
236/1	0	0	01
289	0	0	44
298	0	0	13
338	0	0	06
339/1	0	0	06
421	0	0	65
424	0	0	85
428	0	0	60
C	Torre		
H			

X	Piazza pubblica		
Y	Mercato		
Totali			

Sempre nello stesso BRogliardo si descrivono beni intestati alla Reverenda Camera Apostolica

Mappale	Quadrati	Tavole	Centesimi
715	22	3	40
730	1	0	94
777	42	8	76
781	1	4	65
802	0	9	35
803	5	4	50
809	46	0	90
810	8	1	30
865	0	1	23
866	0	2	12
1603	15	2	50
1606	0	1	47
1609	0	9	26
1651	0	3	15
1652	0	5	00
1653	0	1	50
1656	0	1	32
1662	9	1	15
1663	1	1	44
1692	3	0	80
1699	0	7	50
1708	6	7	60
1715	7	4	33
1716	0	6	88
1729	0	9	12
1732	0	2	00
1734	5	5	10
1739	2	1	78
1773	1	8	45
1778	0	3	00
1795	0	6	90
1798	0	4	60
1799	0	6	87
1800	0	1	55
1804	1	8	06
1817	1	6	40
1834	0	8	55
1908	0	6	54
N			
Totali			

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo **n. 280 mappa Nocera**

Territori intestati a: " Università di SCHIAGNI"

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
774	2	1	35
776	35	5	53
812	0	7	52
1673	4	6	50
1674	1	7	30
1786	0	9	03
1787	2	1	70
1791	1	8	44
1792	7	9	60
1819	2	8	84
1833	4	0	10
Totali	62	7	01

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo **n. 282 mappa Stravignano**

Territori intestati a: " Comune di Nocera e precisamente Villa delle Cese

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
344	0	3	30
914	0	0	24
915	0	0	10
916	0	3	70
Totali			

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo **n. 282 Mappa Stravignano**

Territori intestati a: " Comune di Nocera e precisamente Villa delle Cese

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
344	0	3	30
914	0	0	24
915	0	0	10
916	0	3	70
Totali			

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo **n. 282 mappa Stravignano**

Territori intestati a: " Comune di Nocera e precisamente Villa di Acciano e Castiglioni"

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
1112	6	8	70
1172	0	0	31
1173	0	2	66

1196	0	3	44
1201	18	1	60
1202	9	4	00
1203	2	7	20
1207	7	0	50
2282	40	8	50
2283	16	5	59
2364	0	3	90
2365	3	5	06
C	Acciano		
E	Castiglio ni		
Totali			

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo n. 282 mappa Stravignano

Territori intestati a "CAMERA APOSTOLICA"

Mappale	Quadrati	Tavole	Centesimi
72	0	1	98
73	0	4	10
79	0	1	42
131	6	6	44
214	1	8	76
223	0	0	67
232	3	5	70
233	1	6	14
248	0	1	70
249	0	6	40
250	0	8	30
446	0	1	80
453	7	0	10
454	0	0	10
455	0	7	30
457	0	1	35
458	0	0	52
459	3	2	50
460	0	0	83
461	3	6	77
471	2	2	50
494	0	2	24
890	0	4	73
951	25	0	69
952	0	7	10
1033	3	1	00
1106	8	9	70
1108	0	5	57
1109	0	0	77
1110	13	6	00

1111	1	0	63
1117	3	0	85
1118	0	4	50
1119	1	1	20
1120	1	8	20
1128	0	5	53
1129	2	3	70
1130	0	3	80
1131	4	2	55
1132	4	4	60
1167	10	6	50
1170	0	2	14
1171	0	4	00
1204	1	3	80
1205	0	2	28
1206	0	8	53
1368	5	3	40
1369	1	1	00
1375	6	5	20
2167	1	4	20
2180	0	2	70
2182	0	2	74
2183	0	3	20
2344	13	1	26
2359	0	3	30
2366	8	3	90
2375	1	3	94
2513	1	6	55
2514	1	2	10

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo n. 282 mappa STRAVIGNANO

Territori intestati a: " Comunità di Nocera e precisamente la Villa della Serra e di Sorifa"

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
1568	15	1	70
1569	0	9	44
1608	23	2	16
1609	0	4	20
1791	0	1	72
1793	0	1	73
1820	0	0	81
1857	0	0	58
1858	0	0	46
1961	0	4	12
2164	0	1	30
2250	0	0	25
2256	0	0	17
2279	0	5	00

2317	1	1	55
2318	0	2	16
2319	0	5	30
2390	0	2	23
2430	0	5	40
2437	0	9	34
2439	0	3	84
2440	7	6	80
2441	0	4	73
2442	0	9	55
2443	3	4	10
2447	0	7	05
2450	1	1	55
2451	0	1	30
2457	0	6	22
2459	0	6	70
2483	0	4	45
F			
G			
H			
TOTALI			

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo **n. 282 Mappa Stravignano**

Territori intestati a: " Comune di Nocera e precisamente Villa di Stravignano

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
A			
B			
D			
I			
Totali			

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo **n. 282 Mappa Stravignano**

Territori intestati a: " Comune di Nocera e precisamente Villa di Missiano

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
1663	0	7	36
1685	0	2	53
2327	5	8	25
2347	0	3	30
2348	0	6	36
Totali	7	7	80

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo n. 289 Mappa POSTIGNANO
Territori intestati a: "Comunità di Nocera (tutto in monte)

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
169	1	1	90
253	0	3	96
276	2	9	65
Totale	4	5	51

Fondo Catasto Gregoriano (Volume di inventario n.277)

Antica Provincia di: PERUGIA

Territorio di NOCERA UMBRA: Brogliardo n. 289 Mappa POSTIGNANO

Territori intestati a: "UNIVERSITA' di VITTIANO

mappale	quadrati	Tavole	centesimi
592	2	2	32
607	0	0	63
608	0	9	65
651	1	8	20
Totale			

ARCHIVIO Centrale dello Stato

Busta n. 748 del Fondo Ministero Agricoltura e Foreste sezione Usi Civici - Comuni

Comune di **Nocera Umbra:**

sottofascicolo 1 complessivo del comune esiste una copia della sentenza per la controversia tra la comunità di Bagnara ed il comune.

“sentenza commissariale 30 ottobre 1928;

sentenza “Giunta d’Arbitri “del 15 novembre / 29 dicembre 1896.

Sottofascicolo 2 interessa le località di Acciano e Castiglioni

D.M. 18/08/67 prot. 6064/609 autorizzazione al cambio di destinazione d’uso per Ha 26,8070. La superficie totale in possesso della comunanza è pari ad Ha 147, 2060.

Sottofascicolo 3 interessa la comunanza di Bagnara

Controdeduzioni “Curis” ; acquisto di un immobile in Fiuminata

Decreto di Re Vittorio Emanuele III del 19 giugno 1913

Acquisto di fabbricato in voc.lo Treggio.

Sottofascicolo 4 Interessa le frazioni di Bagnara e Aggi (n.v.)

Sottofascicolo 5 interessa la frazione di Boschetto (da cui sembra che la superficie in possesso della comunanza sia di Ha 74, 3130)

Sottofascicolo 6 interessa le frazioni di Boschetto e Gaifana

Dallo statuto risulta al 22 luglio 1897 erano presenti n.° 94 “utenti” o “capifamiglia”. Ad aprile del 1908 le frazioni che compongono la Università degli Uomini di Boschetto sono: Colle, Colsantangelo, Boschetto, Gaifana, Coste, Poggio Parrano, Pascigliano, Santa Lucia, Cellerano, Salmareggia, Molinaccio e Casaluna.

Sottofascicolo 7 interessa le località di Casaluna Ville e Santa Lucia “statuto del 3 gennaio 1913.

Sottofascicolo 8 interessa le frazioni di Colle, Coste e Ville

Dallo Statuto approvato con D.M. Ministero Agricoltura e Foreste del 11 agosto 1954 risulta che la comunanza agraria è così composta : Colle, Coste, Boschetto, Colsantangelo, Gaifana, Poggio Parrano, Pascigliano, Ville, Salmareggia, Torre e Molinaccio. Sentenza “Giunta D’Arbitri” del circondario di Foligno del 29 dicembre 1896 a seguito della legge n. 897 del 4 agosto 1894 sono attribuiti alla comunanza Ha 1232,18.20.

Sottofascicolo 9 interessa le frazioni di Mascionchie e Case da cui si evince un patrimonio di Ha 40,67.20.

Sottofascicolo10 interessa le frazioni di Mosciano e Serre da cui emerge che vi è un patrimonio di Ha 98, 34.90.

Sottofascicolo 11 interessa la frazione di Schiagni: non sono stati estrapolati dati.

Sottofascicolo 12 interessa le frazioni di San Giovenale e Case Basse ed è emerso che vi è un patrimonio di Ha 89, 55.20.

Sottofascicolo 13 interessa la frazione di Sorifa ed è segnalato un patrimonio di Ha 39, 36.20.

Sottofascicolo 14 interessa la località di Stravignano ed è segnalato un patrimonio di Ha 37, 76.00

Da UNA RELAZIONE RICOGNITIVA EMERGE QUANTO SEGUE:

“il comune di Nocera Umbra e le frazioni che lo compongono e come sono raggruppate in comunanze Agrarie.

Il comune di Nocera Umbra da quanto ci è stato comunicato dalla segreteria del comune consta di 44 frazioni così denominate.

- 1) Sobborgo Case
- 2) Mascionchie
- 3) Stazione
- 4) Vittiano
- 5) Balgiano
- 6) Villa
- 7) Postigliano
- 8) Ponte Parrano
- 9) Col Saino
- 10) Col Pertana
- 11) Lanciano
- 12) Maccantone
- 13) Moline
- 14) Isola
- 15) Pascigliano
- 16) Gaifana
- 17) Boschetto
- 18) Col Sant'Angelo
- 19) Colle
- 20) Costa
- 21) Poggio Parrano
- 22) Salmareggia
- 23) Cellerano
- 24) Molinaccio
- 25) S.Lucia
- 26) Casaluna
- 27) Schiagni

- 28) Case Basse
- 29) Grello
- 30) Cese
- 31) Petracchia
- 32) Bagnara
- 33) Aggi
- 34) Colle Aprico
- 35) Bagni
- 36) Stravignano
- 37) Acciano
- 38) Sorifa
- 39) Prata
- 40) Ceriesole
- 41) Mosciano
- 42) Serre Mosciano
- 43) Castiglioni
- 44) Colle Croce

In tutto risultano costituite n.° 30 Comunanze denominate:

Comunanza Acciano e Castiglioni che abbracciano le frazioni di Acciano e Castiglioni(frazioni n. 37 e 43)

Comunanza Mosciano e Serra che abbraccia le frazioni di Mosciano, Serra Mosciano e Colle Croce (frazioni n.° 41,42 e 44);

Comunanza di Schiagni che abbraccia la sola frazione di Schiagni N.° 27:

Comunanza di Bagnara che abbraccia la frazione di Laverivo appartenente al comune di Fiuminata e le frazioni Aggi e Colle Aprico (frazioni N.° 32,33 e 34);

Comunanza di Villa che abbraccia a sola frazione di Villa (N°6);

Comunanza di Casaluna che abbraccia la sola frazione di Casaluna (frazione n°.26) parte poi della comunanza di Colle;

Comunanza di Maccantone che abbraccia la sola frazione (N°12) di Maccantone;

Comunanza delle Moline che abbraccia la sola frazione (N.°13) di Moline;

Comunanza delle Cese che abbraccia la sola frazione(n.° 30) di Cese e fa parte poi della Comunanza di San Giovenale;

10) **Comunanza di Ponte Parrano** abbraccia la sola frazione (8) omonima;

11) **Comunanza di Colle** che abbraccia le frazioni di Colle, Colle Sant'Angelo, Boschetto, Gaifana, Villa Santa Lucia, Cellerano, Salmareggia, Il Molinaccio, Casaluna, Costa, Poggio Parrano e Pascigliano (frazioni N.° 19,20,18, 17, 16, 25, 12.....)

12) **Comunanza di Boschetto** che abbraccia la frazione di Boschetto (che a sua volta fa parte della comunanza di Colle) e le frazioni di Gaifana e Colle Sant'Angelo (frazioni n.° 17, 16, 18);

- 13) **Comunanza di Pertana** che abbraccia la sola frazione di Col Pertana (frazione N.° 10);
- 14) **Comunanza di Isola** che abbraccia la sola frazione(N.°14);
- 15) **Comunanza di Mascionchie** che abbraccia le frazioni di Mascionchie e Cese (frazioni N.°2);
- 16) **Comunanza di Vittiano** che abbraccia la sola frazione di Vittiano (frazioneN.°4);
- 17) **Comunanza di Sorifa** che abbraccia le frazioni di Sorifa, Prata e Ceriesole (frazioni N.° 38, 39 e 40);
- 18) **Comunanza di Costa** che abbraccia la frazione di Costa (n.°20) Costa che a sua volta fa parte anche della comunanza di Colle;
- 19) **Comunanza di San Giovenale** che abbraccia le frazioni Case Basse, Cese, Grello, Giovanotto Brutto, Vetturano, Mugnano e Santa Croce (frazioni N.° 28, 29, 30),
- 20) **Comunanza di Stravignano** che abbraccia la frazione (N.°36) omonima.

Non fanno parte di nessuna Comunanza Agraria le frazioni Bolciano, Postigliano e Lanciano che situate ad ovest del Monte Caldognola e di antica esistenza non hanno da tempo esercitati usi civici, e le frazioni nate da altre frazioni già esistenti quali sono le frazioni Stazione, Bagni e Petracchio.

Le frazioni Stazione e Bagni sono evidentemente ne derivate dalle frazioni Sobborgo.....

Esiste nella copia del documento “ PIANO di Massima per la destinazione ed utilizzazione delle diverse Comunanze agrarie del comune di Nocera Umbra.

Agli effetti dell’articolo 11 della legge 16 giugno 1927 n° 1766 le terre sulle quali si esercitano gli usi civici debbono essere distinte in due categorie.

- A) Terreni utilizzabili come bosco e come pascolo permanente.
- B) Terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Questa distinzione per le terre del comune di Nocera deve essere fatta praticamente per ogni comunanza Agraria e per ogni frazione e noi qui appresso così la riporteremo:

COMUNANZA Di CASTIGLIONI e ACCIANO

MAPPA	Mappale	Vocabolo	Natura del fondo	Ha	are	centesimi
Terre Seminate						
Stravignano	2365	Servata	Seminativo	3	50	60
id	2366	Id	Id	8	39	00
TOTALE				11	89	60
Terre a Bosco e a Pascolo						
Stravignano	1114/2865	La Prace	Bosco da frutto	0	25	80
“	1114/2866	“	“	0	13	00
“	1115/2867	“	Pascolo	=	76	90
“	1106	Valle d’Acciano	“	8	97	00
“	1111	Vernaglio	“	1	05	30
“	1112	La Prace	Bosco ceduo	6	87	00
“	1117	“	Pascolo	3	08	50
“	1118	“	“	=	45	00

"	1119	"	"	1	12	00
"	1120	"	"	1	80	60
"	1172	Ronchetti	"	=	03	10
"	1173	"	"	=	26	60
"	1196	Canefora	"	=	34	40
"	1201	"	Bosco da frutto	18	16	00
"	1202	"	Pascolo	9	40	00
"	1203	"	"	2	72	00
"	1204	"	"	1	38	00
"	1205	"	"	=	28	80
"	1206	"	"	=	25	30
"	1207	"	Bosco	7	05	00
"	1368	Scalette	Pascolo	5	34	00
"	1369	"	"	1	10	00
"	2282	La Serra	"	40	85	00
"	2283	"	Bosco	16	55	90
"	2364	Serrata	Pascolo	=	39	00
"	2637	Vernaglio	"	4	37	00
Bagnara	1467	Macchia S. Giovanni	Bosco	7	09	00
Stravignano	1033	La Serra	Pascolo	9	10	00
"	1128	Fossatelli	"	=	55	30
"	1129	"	"	2	57	00
"	1130	"	"	=	35	00
"	1131	"	Bosco	4	35	00
"	1375	"	Pascolo	6	52	00
"	956/ resto	Acquacci	Pascolo	1	37	80
Appennino	2344	Maestà di Chiodi	"	13	12	80
TOTALE				172	33	90

COMUNANZA MOSCIANO SERRA e COLLECROCE

MAPPA	Mappale	Vocabolo	Natura del fondo	Ha	are	centesimi
Terre Seminate						
Appennino	11	Colle Case	Seminativo	0	01	10
Mosciano	690	Costarella	"	2	03	68
"	692	Monte Ippolito	"	3	15	40
"	693	"	"	3	06	70
"	694	"	"	2	56	30
"	695	"	"	5	74	20
"	696	"	"	10	85	00
"	711	"	"	3	09	30
"	712	"	"	42	53	00
"	713	"	"	9	67	80
"	714	"	"	=	02	50
Stravignano	1665	Le Selve	"	0	73	60
"	1685	Carpeneto	"	=	25	30
"	2324	Costa Digali	"	"	61	00
"	2327	"	"	5	11	35

“	2363	Serrata	“	=	37	00
Totale					71	91
Terre a Bosco e a Pascolo						
Appennino	96	Campo Vaccara	Pascolo	=	08	90
“	151	Sfidiali	Bosco			
“	437	Fosso Cecchino	Pascolo			
“	883	Fosso le Vaglie	“			
“	884	“	“			
“	270	L’Affrico	Bosco da Frutto			
“	275	“	“			
“	436	Fosso Cecchino	“			
Stravignano	2347	Costa Digali	Pascolo			
“	2348	“	“			
“	1602/2897	Coste d’Africo	“			
TOTALE					7	65

COMUNANZA DI SCHIAGNI

MAPPA	Mappale	Vocabolo	Natura del fondo	Ha	are	centesimi
Terre Seminate						
NOCERA	974/resto	Costa Schiagni	Seminativo	1	00	00
“	776	“	“	6	00	00
“	1833	Le coste	“	4	10	75
“	2134	Costa Schiagni	“	3	00	00
“	2355	Carpinelle	“	=	56	80
TOTALE				14	67	55
Terre a Bosco e a Pascolo						
Nocera	774/resto	Costa Schiagni	Pascolo	1	1110	
“	2383	Cecchino	“	0	14	00
“	1792/resto	Val Tramontana	“	2	83	80
“	776	Costa Schiagni	“	6	18	90
“	812	Valle del Monte	“	0	62	10
“	1574	Le Fontanelle	“			
“	1777	Le saline	“			
“	1786	Moie	“			
“	1791	Val Tramontana	“			
“	1795	Col Spisello	Bosco			
“	1817	Ponticelli	“			
“	1976	Col Certosa	Fonte			
“	2130	Costa Schiagni	Pascolo			
“	2134	“	“			
“	2346	Le Moie	Foresta			
“	2427	Fontanelle	Pascolo			
Bagnara	1126/resto	Val Paolaccia	Bosco			
“	992	Pianello di Mario	Pascolo			
“	1004	Colle Trappola	“			
“	1005	“	“			
“	1012	Carovina	“			
“	1032	Lo Specchio	“			
“	1057	Carovina	“			

"	1070	Saline	"			
"	1085	Bosco della Pura	Bosco			
"	1087	Pian della Pura	Pascolo			
"	1098	Carpeneto	"			
"	1104	"	"			
"	1105	"	Bosco ceduo			
"	1217	Calcinaro	Bosco			
"	1218	Calcinaro	Pascolo			
"	1219	"	"			
"	1247	Li Ranchi	Bosco			
"	1248	"	"			
"	1249	"	Pascolo			
"	1485	"	Bosco			
Monte del Poggio	373	Civitella	Pascolo			
Nocera	1964/resto	Val di schiagni	"			
"	1796	Piaggio	"			
Bagnara	1092	Carpeneto	"			
TOTALE				115	60	00

COMUNANZA Di BAGNARA, compreso Colle Aprico, Aggi e Colle Morricone

MAPPA	Mappale	Vocabolo	Natura del fondo	Ha	are	centesimi
Terre Seminate						
Bagnara	153	Serra				
"	154	"				
"	631	Verguglio				
"	632	"				
"	627	"				
"	621	"				
"	608	"				
"	1512	Limiti				
"	3/1888	Campo Dell'Aia				
"	458	Brodolo				
"	180	Vetturrelle				
"	277	Renaccia				
"	278	"				
"	279	"				
"	280	"				
"	574	Forcatura				
"	633	Verguglio				
"	635	"				
"	878	Cornello				
"	879	"				
"	880	Barchi				
"	881	cimone				
"	588	Trappola				
"	589	Trappola				
TOTALE				56	94	50
Terre a Bosco e a Pascolo						
Bagnara	960/resto	Costa Colle	Bosco	161	42	20

"	606	Balza delle Canne	Pascolo	=	59	50
"	4/1890	Campo dell'Aia	Casa	0	01	60
"	644/resto	Campeora	Bosco	1	38	70
"	688	Colle Vecchio	"	0	19	60
"	209	Vettoretto	Pascolo	0	51	20
"	217	"	"	0	41	00
"	218	"	"	0	11	50
"	316	Costa	"	0	03	00
"	492	Montanara	Pascolo	0	16	00
"	530	Costa di Fosso	"	0	01	30
"	531	"	"	15	36	00
"	577	Costa Colle	Bosco	14	06	60
"	586	Costa Trappola	Pascolo	0	16	20
"	587	"	"	7	46	00
"	594	"	"	3	77	00
Bagnara	618	Costa Renaccia	"	26	42	40
"	619	"	"	3	94	00
"	633	Verguglio	"	4	79	00
"	663	Chiusa dell'Olio	Bosco	0	53	60
"	729	"	Pascolo	5	14	40
"	782	Campo d'Aggia	"	0	08	60
"	807	Ranchi	"	0	0	40
"	823	Cigli	"	16	51	00
"	872	Ranchi	Bosco	34	83	00
"	877	Cornello	Pascolo	0	0	50
"	882	Biaccio	"	0	05	00
"	883	"	"	5	12	20
"	901	Colle D'Aprico	"	7	03	50
"	902	"	"	63	35	00
"	906	Pian di Costa	Pascolo	0	64	40
"	909	Pagliara	"	0	27	00
"	910	"	"	0	63	00
"	915	"	"	0	48	40
"	917	Balza Dell'Aquila	Bosco	10	94	50
"	918	Costa Violino	"	6	41	00
"	923	Selva Lunga	Pascolo	23	33	50
"	924	Via di selva	"	29	06	00
"	928	Bagnatella	"	4	81	50
"	929	"	"	0	08	00
"	941	Poticali	"	0	77	00
"	942	"	Bosco	1	65	00
Bagnara	943	Poticali	Pascolo	0	66	30
"	944	Poticali	Bosco	1	11	10
"	947	Cuponi	Pascolo	0	31	00
"	948	Cuponi	"	0	09	20
"	950	"	Bosco	0	10	30
"	952	Pontone	Pascolo	1	22	80
"	953	Campora	"	0	75	50
"	954	"	"	1	05	50
"	955	"	Bosco	0	02	30

"	959	Via della Serra	"	32	96	50
"	971	Costa Pier Carlo	Pascolo	13	74	00
"	972	Vetterella	"	6	85	50
"	981	Ceregone	Bosco	12	81	00
"	1001	Costa Trappola	Pascolo	0	11	70
"	1020	Carovina	"	0	35	30
"	1442	Brugnoleto	"	0	11	50
"	1460	Laureto	Bosco	65	41	60
"	1468	Appennino	Pascolo	0	47	80
"	1469	"	"	1	04	30
"	1470	"	"	0	04	80
"	1471	"	"	0	09	60
APPENNINO	153	Midiali	Bosco	0	74	60
"	251	Campora	Pascolo	0	21	70
"	255	"	Bosco	0	12	20
"	256	"	Pascolo	0	21	50
"	264	Aprico	"	0	12	90
"	265	"	Bosco	1	90	50
"	293	Ranchi	Pascolo	0	49	00
BAGNARA	626	Verguglio	"	1	42	00
"	630	"	"	3	33	00
"	919	Rialocco	Bosco	0	33	00
"	295	Renaccia	"	0	58	60
"	578	Scheggia	Pascolo	1	90	60
"	1009	Trappola	"	1	03	80
"	1068	Carovina	"	11	24	00
"	1091	Val paradiso	"	9	32	20
Totale				625	79	70

Trascrizione

Giunta Degli Arbitri del Circondario di Foligno

Sentenza tra il comune di Nocera Umbra e Gli Utenti

In nome di Sua Maestà

Umberto Primo

Per Grazia di Dio e per volontà della Nazione Re D'Italia

La Giunta degli Arbitri del Circondario di Foligno composta dai Signori,

1° Avv. Clodomiro Verdi Giudice e Presidente Relatore

2° Campiani Avv. Giuseppe arbitro,

3° Bertezzi Cav. Giovanni Ingegnere arbitro,

ha pronunciato la seguente definitiva

Sentenza

Nella causa tra

Il comune di Nocera Umbra in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato dal Sig. Avv. Rinaldo Cav. Costantini con mandato in data 13 giugno 1896, rogito Dominici e

Gli Utenti delle frazioni di detto comune in persona dei seguenti Commissari comparsi

1 Frazione Colle (Commissario Fiorelli)

2 idem Boschetto (Commissari Marinangeli Giovanni e Valentini Antonio)

3 Frazione di Poggio Parrano (Commissari Burriani Pietro, Sorbelli Rinaldo)

4 Frazione Costa (Commissario Luchetti Giovanni)

5 Villa S.Lucia (Commissari D'Angelis Raimondo e Marchegiani Sabatino)

6 Frazione di Casaluna, Commissari Frattini Agostino e Santucci Tommaso

7 Salmareggia (Commissario Micheletti Giuseppe)

8 Stravignano (Commissari Rotoloni Pietro, Tiburzi Sabatino)

9 Frazione Castiglioni (Commissario Petrini Paolo)

10 Frazione di Acciano (Commissario Ferri Rinaldo)

11 Frazione di Sorifa (Commissario Leonardi Michele)

12 frazione di Mosciano (Commissari Angelini Antonio e Berardi Lorenzo)

13) Frazione di Schiagni (Commissario Fabrizi Giuseppe)

14 Frazione di Bagnara (Commissario Ricci Angelantonio)

15 Frazione di Mascionchie (Commissario Pallotta Fiorenzo)

16 Frazione di Giovenale (Commissario Baldoni Giuseppe)

17 Frazione di Cese (Commissario Bravi Domenico)

18 Frazione di Casebasse (Commissario Giustiniani Andrea anzi Tiburzi Francesco)

19 Frazione Grello (Commissario Giustiniani Andrea)

20 Nocera Capoluogo (Commissari Blasi Nazzareno e Costantini Giuseppe nonché Caporali Mario intervenuto volontariamente in causa per la frazione di Cellrerano.

Ciaberna Domenico per la frazione di Piscigliano intervenuto volontariamente in causa. Sagina Giovanni e Paolucci Carlo intervenuti volontariamente in causa.

Il Commissario della Frazione di Schiagni ha concluso che piaccia all'Eccma Giunta ordinare una nuova ricognizione della località ed assegnare agli utenti della Villa di Schiagni, per i diritti di pascere, legnare e far fronda i N.1964 metà rata Mappa Nocera 1796- 1068- 1092 recedendo per N.1091.

Il Commissario della frazione di Mosciano ha concluso che i N 1568 e 1569 Mappa Stravignano Vocab. Serrachiano distratti dalla quota di scorporo attribuita a

Castiglioni ed Acciano, e che a Mosciano siano assegnati dei terreni in scorporo come per le altre frazioni che il perito ha ommesso di fare.

Il Commissario della frazione di Mosciano ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiesta di Mosciano quante volte sia accolta la opposizione in data 7 aprile 1895, e purchè venga compensato con altri terreni, oltre quelli già attribuiti dal perito.

Il Commissario della frazione di Bagnara ha concluso di non poter consentire alle dichiarazioni fatte dal Commissario di Schiagni perché il N.1092 è stato rettamente assegnato dal perito.

Ciaberna Domenico ha concluso che sia riconosciuto a Piscigliano il diritto di pascolare, legnare far fronda e seminare, salvo in caso d'impugnativa di provarla con testimoni, e che Piscigliano sia riconosciuta frazione a sé stante.

L'Avv. Costantini nell'interesse del Comune di Nocera Umbra ha concluso.

1° Si concedano in scorporo alle frazioni di **S.Giovenale e Case Basse** i N. 1358; 1359; 1391; 1392; 1402 Mappa Bagnara 715/resto e 1964/rata per ½, Mappa Nocera 890; 951; 952; 953 Mappa Stravignano, 902 Mappa Mascionchie per una superficie di Ett. 89;55.20.

2° Si concedano in scorporo alle frazioni di **Castiglioni ed Acciano** i N. 1033; 1128; 1129; 1130; 1131; 1375; 1152; 986; 961/rata della Mappa Stravignano e N. 2344 della Mappa Appennino per una superficie di Ett. 32; 01;60

3° Si concedano in scorporo alla frazione di **Schiagni** i N. 1964/ rata della Mappa Nocera, 1796 e 1092 della Mappa Bagnara per una superficie di Ettari 41;25.30.

4° Si Concedano in scorporo alla frazione di **Bagnara** i Numeri 1009; 1068; 1091; 588; 589; 578 della Mappa Bagnara per una Superficie totale di Ettari 24; 56.80.

5° Si concedano in scorporo alla frazione di **Stravignano** i N.1231 (1131?)e 1138 della Mappa Mascionchie per la superficie complessiva di ettari 37: 76,00.

6° Si concedano in scorporo alla frazione **Mascionchie** i N. 1062; 1053; 1054; 905; 906; 908; 930; 934 della Mappa Mascionchie per la superficie complessiva di Ettari 40: 67;20.

7° Si concedano in scorporo alla frazione di **Sorifa** i numeri 1191; 1194/resto; 1199; 1200; 1154; 1162; 1155; 1312/resto; 1300; 1301; 1292; 1293 della Mappa Mascionchie per la superficie complessiva di ettari 40; 72,20.

8° Che tutti i numeri non indicati in queste conclusioni rimangano in proprietà del Municipio di Nocera Umbra liberi di ogni servitù di pascolare, legnare ecc.

9° Che per le frazioni di **Costa, Colle, Villa S.Lucia, Salmareggia Torre, Casaluna, Molinaccio, Cellerano, Poggio Parrano, Piscigliano, Boschetto, Colle S.Angelo e**

Gaifana sia applicato l'art.9 della legge, concedendo a tali frazioni la libera proprietà della superficie compresa nelle mappe censuarie di Colle, Salmareggia, Poggio Parrano, e Monte del Poggio e Costa ecc. per ettari 1232,18.20.

10° Che la frazione di **Piscigliano** faccia parte di per sé o sia aggregata alla frazione di *Poggio Parrano* e non a quella della Costa nel condominio che si verrà a formare tra le frazioni a cui viene concessa l'applicazione dell'art.9.

11° Che il canone da corrisondersi dalle suddette frazioni alle quali viene applicato l'art.9 sia della somma di £ 500 annue.

12° Che sia riservata al comune la proprietà di ogni produzione del sottosuolo in condizione alle leggi in proposito esistenti .

13° che nei terreni concessi in iscorpo alle frazioni sia riservata al Comune la proprietà di ogni cava di pietra, cemento ed ispecie della terra adatta per fabbricare il bianco tanto già concesso a Felice Bisleri.

14° Che tutto quanto sarà stabilito nella sentenza degli Arbitri vada in vigore col mese di ottobre 1897.

15° Che si provveda, come di giustizia per le spese, ed in caso vadano a carico degli opposenti. Non furono prese altre specifiche conclusioni.

In Fatto

Ritenuto che a seguito della promulgazione della legge 24 giugno 1888 che aboliva le servitù di pascere, legnare, vendere erba ecc ecc. nelle ex Provincie Pontificie, molte frazioni del Comune di Nocera Umbra, e cioè quelle di Mosciano di S. Giovenale, Cese, Grello, Case Basse, Stravignano, Castiglioni, Acciano, Bagnara, Poggio Parrano, Costa, Piscigliano, Sorifa, Mascionchie, Schiagni, Colle, Boschetto e Salmareggia rivolsero nel giugno 1889 istanza alcune al Regio Prefetto dell'Umbria, e alcune alla Giunta d'Arbitri di questo circondario di Foligno perché nella formazione degli elenchi e nella applicazione della legge fossero riconosciuti i loro diritti di pascere, legnare, far fronda nei terreni di proprietà del comune di Nocera, ed altre frazioni diverse dalle precedenti fecero uguale domanda per ciò che riferisce il cosiddetto Cottimo di Giuggiano costituito da terreni di proprietà dei Marchesi Benigni, ma in ordine a ciò fu provveduto con separato giudizio definitivo con Sentenza 5 dicembre 1905? Che dichiarò assente il Cottimo suddetto da ogni pretesa servitù, e pure con separato giudizio furono valutati i diritti della frazione di Mosciano, essendosi con sentenza 30 aprile 1893, stabilito non essere applicabile alcuna delle disposizioni della legge abolitiva, dovendosi invece mantenere integri ed invariati i diritti dei moscianesi i quali con atto di concordia a transazione del 23 maggio 1749 concessero al comune di poter affittare pel pascolo estivo i loro terreni frammisti a quelli del Comune stesso,

il quale in corrispettivo concesse ai suddetti di Mosciano di pascolare e legnare sui terreni suoi.

Ritenuto che formati e pubblicati gli elenchi prescritti dall'art. 12 della legge, il Presidente della Giunta di Arbitri di questo Circondario nei giorni dal 24 al 30 luglio 1892 procedette alla ricognizione – identificazione dei fondi di proprietà del Comune di Nocera gravati dalla servitù di pascolare legnare ecc compresi in essi dei terreni venduti a privati dal Comune suddetto o acquistati all'asta pubblica.

Che a seguito di tale atto, ad istanza della giunta furono citati a comparire innanzi ad essa i Commissari all'uopo nominati dalla Giunta Municipale di Nocera per rappresentare le rispettive frazioni di Colle, Boschetto, Poggio Parrano, Costa, Villa S.Lucia, Casaluna, Salmareggia, Stravignano, Castiglioni, Acciano, Sorifa Mosciano; Schiagni, Bagnara, Mascionchie, S. Giovenale; Cese, Casebasse e Grello, e ciò con citazione notificata dall'Usciere Vespucci nei giorni dal 6 al 10 settembre 1892.

Ritenuto che suddivise le frazioni in gruppi furono trattate separatamente le cause a detti gruppi relative, ma in seguito riconosciutosi che tale necessità era venuta a cessare le diverse cause furono tutte riunite, e poiché il Comune di Nocera non contestò più come dapprima sembrava il diritto nei popolani di dette frazioni di pascolare, legnare, seminare ecc. nei beni comunali si convenne di addivenire all'applicazione dell'art.9 della legge abolitiva ricorrendone gli estremi, e la Giunta con una prima sentenza interlocutoria del 14- 17 maggio 1893 nella considerazione che il diritto non era contestato e che le parti interessate avevano richiesto, come risulta dai relativi verbali e dalle deduzioni scritte in atti esistenti l'applicazione dell'art.9 e che effettivamente si riconosceva indispensabile per la popolazione ammettere gli utenti all'affrancazione dei fondi gravati di servitù, nominò un perito nella persona del Sig. Tobia Rieghesperger, perché presa cognizione degli atti esistenti e delle richieste delle parti stabilisse quale fosse il canone che dovevano pagare gli Utenti al proprietario dei fondi su cui gravavano le servitù, avuto riguardo ai fatti, alla popolazione, delle località ed al peso delle servitù istesse sui beni enunciati e di cui all'elenco in atti, e ciò nel caso la Giunta divenisse all'applicazione dell'art.9.

Ritenuto che dopo l'incarico dato al perito, i Commissari della Villa di S. Lucia e di Salmareggia come risulta dal verbale di causa 12 novembre 1893, dichiaravano di accettare una proposta conciliativa fatta dal Sindaco di Nocera di limitare cioè il canone annuo a £350, rappresentando tale somma la vendita delle erbe nei mesi estivi, ma a condizione che la vendita stessa dovesse essere limitata dal mese di Giugno a tutto Ottobre come di consuetudine, e che non si fossero in questo tempo mandate le capre a pascolare.

Che a seguito di tale dichiarazione la Giunta ordinò che ne fosse reso edotto il perito e nel contempo stabilì che per ciò che riguardava l'affrancazione dei terreni siti nell'Appennino comparissero i Commissari delle frazioni relative, comprese in detta zona per dichiarare se quanto convenissero circa il compenso che dovrebbe loro essere concesso in corrispettivo del diritto abolitivo e nell'udienza del 3 Dicembre 1893 comparsi soli due commissari, il rappresentante del Comune di Nocera riportandosi a comparsa scritta per la regione dell'Appennino e per Schiagni l'applicazione pura e semplice della legge e la Giunta allora con seconda sentenza interlocutoria del 3 Dicembre 1893 sulla considerazione che l'applicazione dell'art.9 veniva limitata ai terreni siti nelle frazioni di S.Lucia, Salmareggia, Colle Costa, Poggio Parrano, Casaluna, Cellerano ed altre limitrofe e che per le frazioni così dette dell'Appennino si doveva applicare l'articolo 3 lo scorporo di determinati terreni, come compenso del diritto abolitivo, separò nuovamente l'unico giudizio in due distinte cause ed ordinò allo stesso perito che tenendo separati gli interessi diversi delle frazioni stabilisse con separate relazioni quale dovesse essere il compenso da darsi in natura alle frazioni dell'Appennino per il diritto abolito e dichiarasse se il canone di £ 350 dalle altre frazioni ed accettato dal Comune fosse da ritenersi giusto e vero e per conseguenza si potesse applicare l'art.9 della legge.

Ritenuto che ad istanza del Comune di Nocera il Presidente della Giunta del 23 settembre 1894 si recò col perito sulla località per concordare con la presenza dei Commissari interessati a quali frazioni fosse applicabile l'art.3 e a quali l'art.9 e fu stabilito che i terreni situati in Colle, Costa, Ville S.Lucia, Salmareggia, Torre, Casaluna, Poggio Parrano, Boschetto, Castel S.Angelo e Gaifana dovessero attribuirsi alle rispettive ville sunnominate a norma dell'art.9 e che a favore delle altre frazioni situate nell'Appennino Schiagni, si scorporasse una parte di terreno come compenso del diritto abolito.

Che il perito dopo proroghe ottenute presentò nel 21 febbraio 1895 due distinte relazioni come all'incarico ricevuto. Con la prima, premesso che le frazioni a favore delle quali poteva applicarsi l'art.3 della legge erano, secondo fu stabilito col verbale 23 settembre 1894 San Giovenale (comprese Cese, Grello, Giovannalto), Casaluna (compreso Brullo, Vetturano, Casino, Mugnano, Santa Croce), Castiglioni e Acciano, Stravignano, Schiagni, Mascionchie (compreso Case), Bagnara (compreso Colle Aprico, Aggi, Colle Moricone), Sorifa, (compreso Prata e Cerieschi) e premesso anche che ometteva di occuparsi della frazione di Mosciano per avere in proposito provveduto la Giunta con la sentenza 30 aprile 1899, riferì che i beni affetti da servitù di pascolare e di far legna da fuoco pel solo consumo di famiglia ed anche, per alcune

frazioni di far fronda e tagliare bure per aratri, costituivano una superficie di Ettari 845 (tra i quali 285 venduti dal Comune ai privati con differenza di prezzo dal reale rappresentata dal valore della servitù gravante) formata da vari appezzamenti pascolivi, semplici, cespugliati, boschi cedui in gran parte intristiti e pascolivi rocciosi che la superficie dei beni di proprietà particolare è di Ettari 1586, che quella di proprietà Comunale è di Ettari 1097, che sulla intera superficie di Ettari 2680 quella aperta costantemente al pascolo è di Ettari 1370 e che la quantità di bestiame ritenuto dagli abitanti di dette frazioni ragguagliata proporzionalmente a pecore, per unità di criterio ascendeva a 7186 delle quali 6169 potevano alimentarsi sui beni particolari e 1021 sui beni comunali in modo che l'assegno della superficie comunale da scorporarsi era di Ettari 291;71.40.

Questi i criteri per la determinazione della servitù di pascere, per quella di poi di legnatico fondandosi col numero di famiglie e degli abitanti sul diritto non solo di fare uso della legna morta, ma di fare fronda e frasche per gli animali ovini, determinava una rendita complessiva di £ 230,20 che aggiunta a quella di £ 765,75 così ragguagliata per la servitù di pascolo, formava £ 995,95 al lordo e depurata dalle imposte relative cui gli utenti con lo scorporo andrebbero soggetti £ 570,35.

Che in base a tali criteri speciali il perito avvertendo che hanno presnte di prendere corpi uniti sia per eliminare frazionamenti sia per non danneggiare ne gli utenti ne il proprietario, sia perché i detti corpi sono per lo più limitati da fossi strade ed affini visibili e forniti di facili accessi proponeva le seguenti assegnazioni.

1° Alle frazioni riunite di S. Giovenale e Casebasse(compreso Cese, Grello, Giovannalto, Brutto, Vetturano, Casino, Mugnano e Santa Croce) i terreni pascolivi semplici , cespugliati e boschivi, distinti colla Mappa Bagnara coi N. 1358, 1359, voc. Bancok 1391; 1392; 1402 in voc . Castrucciano nella Mappa Nocera coi N. 715/resto voc. La Boscaia 1964 ½ Voc. Val di Schiagni nella mappa Stravignano coi N. 890; 951; 952;953, Voc Acquacci, e nella Mappa Mascionchie col N. 902 Voc. Busseto per una superficie complessiva di Ettari 98;30.20 e per un estimo di scudi 426, 56 con una rendita netta di £ 167,83.

2° Alle frazioni riunite di Castiglioni ed Acciano i terreni pascolivi semplici, cespugliati e boschivi, distinti nella Mappa Stravignano coi N. 1033 Voc. La Serra, 1128; 1129; 1130; 1131 Voc. Li Fossatelli ;1110, Voc. Vernaia ;1375; voc. Le Piaggie; 1568; 1569, Voc. Serrata per una superficie complessiva di ettari 42;52.20. e per un estimo di scudi 182,77, con una rendita netta di £ 47,37.

3° Alla frazione di Stravignano i terreni pascolivi, semplici, cespugliati e boschivi distinti nella Mappa Mascionchie coi N. 1321/resto Voc. Faito 1138 Voc Costa Mascionchie per una superficie complessiva di scudi 161,03 con una rendita netta di £ 59,79.

4° Alla frazione Schiagni i terreni pascolivi semplici, cespugliati, boschivi distinti nella Mappa Nocera coi N. 1739; 1834; 802 Voc Valdelmonte, 1796 Voc Piaggia per una superficie complessiva di ettari 32; 01,70. e per un estimo di scudi 162,33 con una rendita netta di £ 56, 60.

5° Alla frazione di Mascionchie (compreso Case) i terreni pascolivi, cespugliati, , boschivi, distinti nella Mappa Mascionchie coi N. 1062 voc Valle Sorba, 1053, 1054, Voc Rascinale ; 905, 906 Voc Torricella; 908 Voc Le Fonti ;930, 934 Voc. Pian D'Albanelli della superficie complessiva di Ettari 40; 67.20, e dell'estimo di scudi 202, 59 con una rendita netta di £ 56,53.

6° Alla frazione Bagnara (compreso Cole Aprico, Aggi, Colle Moricone) i terreni pascolivi semplici, cespugliati e boschivi distinti coi numeri 1009 VOc Carolina; 1068 Voc Carpineto, della superficie complessiva di Ettari 40,46. 00 dell'estimo di scudi 355,15 con una rendita netta di £ 79,61.

7° Alla frazione Sorifa (compreso Prata e Cerisole) i terreni pascolivi semplici, cespugliati e boschivi distinti nella Mappa Mascionchie coi N. 1191; 1199,1200 Voc Pantano; 1194/resto ; 1312 Voc Le TRonchette; 1154, 1155 voc Capo Vecchio; 1162 Voc Costa Fusi; 1300, 1301 Voc La Cisterna, 1292,1293 Voc Fosso Dell'Erede della superficie complessiva di ettari 40;72.20. dell'estimo di scudi 178, 78 e della rendita netta di £ 112,58. Colla seconda perizia, premesso che le frazioni cui poteva applicarsi il disposto dell'art.9 della legge, erano, come fu indicato nel richiamato verbale del 23 settembre 1894, Colle, Costa, e Piscigliano, Ville di S.Lucia, Salmareggia, Torre, Casaluna, Molinaccio, Cellerano, Poggio Parrano, Boschetto, Castel Sant'Angelo e Gaifana, che la superficie appartenente al comune gravata di servitù, a favore delle suddette frazioni raggiunge la quantità di Ettari 1232,18 compreso il cosiddetto Abbutinato con Gualdo, con un estimo censuario di scudi 4224,73 e che nonostante la grande estensione di superficie, la rendita che il Comune ne ritrae, è di fronte all'imposta che paga, negativa, opinava essere utile pel Comune suddetto cedere l'intera proprietà agli utenti, mediante il corrispettivo di un annuo canone che non potrebbe essere quello offerto di sole £ 350, ma altro più vero ed esatto corrispondente alla proprietà liberata, se lo svincolo fosse fatto dagli utenti , oppure al peso delle servitù che gravano i fondi, se lo svincolo fosse fatto dal Comune di Nocera.

Ritenuto che dato a tutti gli interessati dal Segretario della Giunta l'avviso dell'eseguito deposito delle due perizie, come risulta dalla relazione dell'usciera Vespucci in data 9 a 16 marzo 1895 presentarono utilmente opposizione depositata nella Segreteria della Giunta, le frazioni di Acciano e Fossaccio, di Schiagni, di Mascionchie, di Bagnara, e di Mosciano, e fuori termini, quelle di Stravignano e Case, tutto riferitosi alle assegnazioni fatte dal perito in base all'art.3, della legge ed anche tale Saggina Giovanni acquirente all'asta pubblica del terreno seminativo e macchioso in voc. Costa Frei e Costa Sirci, o Costa Fusi della Mappa Mascionchie distinto col N. 1162 della superficie di Ettari 3.9,80. assegnato a Sorifa, sebbene non parte in causa, ove poi volontariamente intervenne, fece opposizione chiedendo che detto terreno non fosse assegnato ad alcuna frazione.

Fecero egualmente opposizione alla seconda perizia riguardante il pagamento dell'annuo canone le frazioni di Salmareggia, Colle e Piscigliano.

Ritenuto che riassunti i due giudizi con citazioni 26 a 30 Aprile e 11 Luglio 1896 usciere Vespucci, e nominati dalla Giunta Comunale i nuovi Commissari in sostituzione dei defunti nelle more del giudizio fra le frazioni di Colle, Poggio Parrano, Ville S.Lucia, Salmareggia, Acciano, Sorifa, Mosciano, Schiagni, Bagnara, S. Giovenale; Cese, Casebasse e Grello ad intervenire volontariamente in causa per Piscigliano, non considerata frazione a sé stante, ma aggregata a Costa, Ciaberna Domenico. Nella prima proposizione della causa erano comparsi i commissari di tutte le frazioni compresi quelli di Nocera capoluogo ad eccezione di Acciano, e per Cellerano, di cui non furono nominati i Commissari, perché non considerata frazione a se stante intervenne volontariamente Caporali Mario.

In tal modo tutte le frazioni interessate ebbero rappresentanza in giudizio.

Ritenuto che sulla richiesta delle parti le due cause vennero nuovamente riunite con ordinanza della Giunta del 31 Maggio 1896.

Ritenuto che le opposizioni sollevate in iscritto dalle frazioni già dette e confermate nei verbali di causa 31 Maggio, 5 Luglio e 12 Agosto 1896 si concretano per l'applicazione dell'art.3, in quanto che Acciano e Fossaccio mentre accettano in massima la perizia reclamano per altro il N. 1152 e una parte del 986/1 (mappa Strvignano) non assegnati ad alcuno ed il N.951 assegnato a San Giovenale per necessità agricole e per comodità di abbeveraggio pel bestiame che Stravignano reclama una zona maggiore essendo insufficiente quella assegnata, che Schiagni invece dei numeri assegnati vuole i N. 1964/-1/2, 1796, 1068, 1091 e 1092 sia per ragione di ubicazione e di comodità e di transito, che Mascionchie per ragioni di vicinanza chiede l'assegnazione oltre che del 1058 attribuito dal perito, dei N. 1138

destinato a Stravignano e 1080 e 1075 non assegnati ad alcuno, che la frazione di Case (compresa in Mascionchie) chiede per ragioni di vicinanza che una rata del 902 assegnata a S.Giovenale e Case Basse, sia attribuita in sostituzione e per una superficie equivalente al N.905 assegnata ad essa reclamante ed a Mascionchie, che la frazione di Bagnara accettando in massima il progetto del perito chiede peraltro che le siano pure assegnati i N. 588, 589, 578 non destinati ad alcuna frazione e Mosciano (non compreso dal perito nell'assegnazione) oppone che ad essa siano assegnati in scorporo dei terreni, facendo osservare che pel diritto di pascere e legnare nell'Appennino di cui all'atto di concordia 23 Marzo 1749 e alla sentenza della Giunta 30 Aprile 1843 paga un corrispettivo al Comune.

Le opposizioni poi alla seconda perizia riguardante il canone da corrispondersi al Comune in base all'art.9 sono generiche e mancanti di speciali motivi quelle delle frazioni di Salmareggia e Colle; Piscigliano poi ha chiesto che sia considerata frazione a sé stante e non unita a quella di Costa e tutto al più a quella di Poggio Parrano e con cui è stata fin qui unita, e che non debba corrispondere un annuo canone al Comune ma le siano assegnati in iscorpo dei terreni. Ritenuto che il Comune di Nocera pur accettando in massima il progetto del perito, non dimeno per conciliare equamente gli interessi delle frazioni reclamanti delle quali in parte riconosceva fondate le opposizioni proponeva le assegnazioni modificative parzialmente di quelle fatte dal perito indicate nella comparsa conclusionale e trascritte in epigrafe. Relativamente poi a Mosciano si riportava alle ragioni addette dal perito e accettava che non fossero assegnati a Castiglioni ed Acciano i N. 1568 e 1569 Vo. Serrata e sulla opposizione del Sagina osservava che non se ne poteva tenere conto alcuno sia perché estraneo alla presente causa sia perché il N. 1162 non era stato assegnato ad alcuna frazione. Ritenuto che in ordine alla opposizione contro la seconda perizia osservava che dopo la sentenza interlocutoria del 3 dicembre 1893, che sulla richiesta ad accordo delle frazioni interessate, ordinava al perito di stabilire l'annuo canone da corrispondersi, non era più lecito insorgere e chiedeva che il canone fosse limitato a £ 500 annue. Per Piscigliano poi osservava non essere frazione di montagna e quindi non aver diritto di fare opposizioni e molto meno di chiedere assegnazioni di terreni; e non si opponeva però, riconosceva giusto che invece che alla frazione di Costa fosse aggregata a quella di Poggio Parrano.

Ritenuto che contro le deduzioni del Comune di Nocera non furono sollevate impugnative e discussasi la causa, il Comune suddetto si riportò alle prese conclusioni, massime a quelle contenute nella comparsa aggiuntiva del 12 detto Mese (12 dicembre 1893)

Che altre conclusioni vennero da alcune delle frazioni interessate, parte con comparse, parte con deduzioni nei verbali di causa, riassunte come in epigrafe.

In Diritto

Considerando che riconosciuto dal Comune di Nocera il diritto nei popolani delle diverse frazioni e ville di pascere e legnare far fronda nei terreni di proprietà del Comune stesso e sui quali fino ad oggi i popolani stessi esercitarono delle servitù, qualsiasi questione sulla natura, esistenza ed estensione della servitù medesima è inutile e superflua, tranne che per la frazione di Mosciano la quale reclama il riconoscimento del diritto che il Comune le contesta non in modo assoluto, ma perché i moscianesi possono pascolare e far legna sia pure con un corrispettivo od in base ad atto (*adatto*) di concordia, su determinati beni dell'Appennino e in ispecial modo sui numeri 1568 e 1569Voc. Serrata che i moscianesi stessi a mezzo del loro commissario Berardi hanno, nella fatta opposizione, chiesto che non siano assegnati ad alcuna frazione. Ed a proposito di tale opposizione dei Moscianesi la Giunta osserva che la precedente sentenza di questo collegio in data 30 aprile 1893 con la quale si giudicò non essere applicabili le disposizioni della legge abolitiva e si mantennero invece integri i diritti inerenti rispettivamente alle parti e derivanti dall'atto di concordia 23 marzo 1749 non porta per conseguenza diretta e necessaria che anche i popolani di Mosciano abbiano diritto nell'attuale controversia di essere compresi fra quelle altre frazioni a cui favore si deve applicare l'art.3 o l'art.9 della legge, poiché sarebbe stato per lo meno necessario non affermare solamente ma giustificare che anche Mosciano esercitò immemorabilmente la servitù di pascere e di legnare sui beni comunali, ad esclusione di quelli contemplati nell'atto di concordia e indipendentemente da questo. Ma la prova del contrario si desume dall'atto stesso di concordia col quale per far cessare i continui dissidi che in proposito sorgevano si convenne che i Moscianesi potessero pascolare il loro bestiame e legnare sui beni comunali ad una determinata condizione che cioè il Comune potesse liberamente dal canto suo affittare nel pascolo estivo anche i terreni di proprietà privata dei Moscianesi frammisti a quelli comunali. E siccome questo stato di fatto è tuttora continuativo lo era al momento della pubblicazione della legge abolitiva, era ed è evidente che non poteva avere luogo l'applicazione della legge suddetta appunto perché i Moscianesi non esercitavano una servitù di pascolo e di legnatico sui fondi comunali e non ricorrevano per essi gli estremi voluti dall'art.1 della legge. Erano sì nell'esercizio legittimo di un diritto che

derivava però loro da speciale convenzione costituente più che una servitù di pascolo e di legnare, una promiscuità di diritto.

Bene a ragione quindi il comune di Nocera impugnava la pretesa di Mosciano di vedersi assegnati dei terreni in iscorpo come compenso di un diritto di servitù che non era mai esercitato, e che perciò non poteva essere e considerarsi abolito per gli effetti degli art.3 e 9 della legge 24 giugno 1888.

Considerando che risulta in senso negativo la opposizione di Mosciano per ciò che riguarda la pretesa di essere compresa colle(con le) altre frazioni il diritto di pascere e legnare nei fondi comunali per effetto di servitù gravanti i fondi stessi, il compito della Giunta è di stabilire se le assegnazioni fatte dal perito in capo all'art.3 alle frazioni di San Giovenale, Case Basse, Castiglioni ed Acciano, Stravignano, Schiagni, Mascionchie, Bagnara e Sorifa corrispondono ai criteri della legge dettati nell'art. suddetto, o se invece siano fondate le opposizioni, e più razionali le proposte fatte dal Comune e se applicandosi per le altre frazioni l'art.9, il canone annuo da pagarsi dagli affrancanti debba essere corrisposto nella misura offerta di £ 350 o in quella di £ 500 offerta dal Comune. Relativamente alla opportunità e convenienza di applicare alle frazioni dell'Appennino l'art.3 della legge abolitiva non può sorgere difficoltà alcuna, sia perché tale applicazione hanno chiesto le stesse frazioni interessate sia perché non ricorrono gli estremi voluti dall'art.9 per ordinare a favore degli Utenti l'affrancazione di tutti o parte dei fondi gravati da servitù.

E d'altronde la Giunta ha in proposito già provveduto sull'accordo delle parti con la prima sentenza interlocutoria con la quale si ordinò la perizia. Relativamente alle altre frazioni neppure possono sorgere difficoltà né eccezioni in proposito avrebbero valore ed efficacia perché già tra esse frazioni ed il Comune si convenne che l'affrancazione di tutte le proprietà gravate di servitù sarebbe fatto a favore degli Utenti i quali avrebbero corrisposto al Comune un annuo canone, e perché anche ammesso che con la seconda sentenza interlocutoria la Giunta si fosse riservata di statuire nell'applicabilità dell'art.9 è superfluo il dire che ricorrono gli estremi di detto articolo, che anzi è tanto evidente la necessità di ammettere gli Utenti all'affrancazione di tutta la proprietà gravata, che lo stesso perito nella sua relazione ha tale necessità dimostrata nell'interesse anche del Comune, avuto riguardo alle condizioni speciali dei fondi. Che ciò premesso da osservare che le frazioni dell'appennino che se in parte sono fondate le opposizioni da esse fatte contro la perizia Riechesbergher, cioè tutte le esagerate pretese possano accogliersi, in quantoché, se così fosse, il Comune di Nocera si vedrebbe pressoché scomparire la sua proprietà immobiliare ad aumentare quella privata o delle Comunanze.

La legge 24 giugno 1888 se ha avuto per iscopo (scopo) di liberare una parte le proprietà comunali e degli enti morali o di particolari da ogni e qualsiasi servitù esercitata dalla generalità degli abitanti o da associazioni di cittadini, e dall'altra di non pregiudicare i diritti acquisiti dalla generalità o associazioni stesse che si trovassero nel possesso legittimo dell'esercizio della servitù, ha temperato per altro l'obbligo degli uni col diritto degli altri, stabilendo che l'indennità od (o) in terreni, od (o) in annuo canone corrispondesse al valore della servitù, o del diritto cui i fondi sono soggetti, e così l'indennità in natura deve consistere nella cessione di una parte del fondo affrancato che abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito e l'indennità in annuo canone deve essere determinata in base al valore del fondo depurata dell'onere della servitù.

Questi criteri che si desumono dalle parole e dallo spirito della legge abolitiva sono stati seguiti dal perito, come emerge dalle relazioni, e se divergenza vi è per le frazioni dell'Appennino, consiste nella mancanza dei criteri direttivi suddetti, ma nell'assegnazione di un fondo piuttosto che in un altro, avuto riguardo all'ubicazione, alla vicinanza ai transiti. Ora tali divergenze la Giunta ritiene siano state del tutto tolte di mezzo con le proposte eque ed e.....temente conciliative fatte dal Comune di Nocera, il quale ha tutelato i diritti propri e quelli degli Utenti, modificando le assegnazioni dei fondi proposte dal perito e aggiungendo altri terreni non contemplati nella perizia, a seconda dei bisogni e del diritto delle frazioni. E difatti mentre a Castiglioni ed Acciano vengono tolti i N 1568 e 1569 mappa Stravignano Voc. Serrata e 1110 Voc. Vernaia, poiché sui due esercitano il diritto di pascere e legnare quei di Mosciano, in base all'atto di concordia 23 marzo 1749 e il terzo è stato acquistato da Paolucci Carlo il quale per aver libero tale numero retrocede al Municipio il N. 1375 Voc. Le Piaggie, sono invece assegnati in cambio i numeri 1152 e 986 Mappa Stravignano non assegnati ad alcuna frazione, ed una rata del N. 951, attribuendosi l'altra rata a San giovenale e Case Basse, nonché il numero 2344 della Mappa Appennino Voc. Maestà di Figlioli.

In tal modo sono accolte le ragioni di Mosciano e quelle di Castiglioni, Acciano e Fossaccio e conseguentemente venne eliminata la questione nei riguardi del Paolucci quale acquirente dei fondi gravati di servitù.

Eguale è a dirsi per la frazione di Schiagni alla quale invece dei N. 1739; 1834; 802, sarebbero assegnate i N. 1796; 1092 Mappa Bagnara e rata del 1964 ½, togliendo il 1092 dall'assegnazione fatta a Bagnara, e la rata del 1964 ½, a San Giovenale e Case Basse che non han fatto opposizione alcuna.

Pure egualmente per Bagnara alla quale dal Comune sono stati concessi i numeri 588; 589; 578 non assegnati ad alcuno e solo è stato tolto il N. 1092 per soddisfare i legittimi desideri della frazione di Schiagni.

Per le frazioni di S.Giovenale, Case Basse e Sorifa che non fecero opposizione, il Comune mantiene le assegnazioni fatte dal perito meno che per la prima alla quale avrebbe tolta la metà del 1964 $\frac{1}{2}$ assegnata a Schiagni. Per altro riguardo a Sorifa è da notare che venne ad essa assegnato il N. 1162 Voc. Costa Fusi o Costa Fuci che il Sagina Giovanni intervenendo in causa, ha chiesto non sia ad alcuna frazione assegnato, perché acquistato da esso all'asta pubblica. Sebbene tale reclamo sia attinente alla causa, pure non riguarderebbe gli interessi dei quali è questione nella causa presente che corrono tra il Comune e gli Utenti e avrebbe trovata sede più opportuna in un possibile separato giudizio tra il Comune e gli acquirenti dei fondi gravati di servitù; ad ogni modo è conveniente, per evitare questioni tra il Sagina e la frazione assegnataria, che il N. 1662 suddetto non venga assegnata a Sorifa alla quale in compenso può concedersi il N. 1409 della superficie di Ettari 2,62 in Mappa Mascionchie e dell'estimo di scudi 10,77 che come il perito negli schiarimenti (chiarimenti) forniti alla Giunta riconosce corrispondere ai criteri direttivi seguiti nelle assegnazioni.

Per Stravignano poi e Mascionchie (compresa Case) resterebbe l'assegnazione fatta dal perito, poiché, la opposizione di Stravignano oltreché essere vana è indeterminata, non merita accoglimento essendo sufficiente in proporzione del diritto abolito, la zona assegnata, ed egualmente per Mascionchie perché l'assegnazione ad essa fatta dal perito è in proporzione di quella per le altre frazioni e corrispondente del diritto abolito. Che di conseguenza debbansi accettare le assegnazioni fatte dal perito con le modificazioni e varianti proposte dal Comune e dagli interessati non contraddette, né impugnate, e perciò implicitamente accettate e riconosciute eque e razionali.

Considerando in ordine alle opposizioni concernenti la seconda perizia che quelle delle frazioni di salma reggia e Colle non si comprende a che tendano poiché mentre esse sono state comprese tra le altre alle quali il Comune cede in proprietà tutti i terreni gravati dalle servitù di pascere e legnare, mercé un annuo canone reclamano in modo generico e indeterminato, senza esporre motivi e ragioni né alla opposizione scritta, né oralmente nei verbali di causa dopo il riassunto giudizio sulla mala assegnazione di zone fatte dal perito, confondendo così le disposizioni dell'art.3 con quella dell'art.9 della legge abolitiva. Dette opposizioni, quindi, non possono essere prese in considerazione della Giunta.

Che la opposizione di Piscigliano o Pascigliano neppure può essere accolta per quanto riflette la inapplicabilità dell'art.9, sia perché essa non fa parte delle frazioni così dette dell'Appennino a favore delle quali si è riconosciuta la convenienza di applicare puramente e semplicemente l'art.3 della legge, che può dirsi costituisca la disposizione generale, sia perché Pascigliano non è frazione a sé stante, né ha quindi interessi speciali da tutelare, tanto vero che la Giunta Comunale non nominò neppure i commissari, ritenendola aggregata a Poggio Parrano. Più razionale invece, come propose il Comune, che Pascigliano piuttostoché far parte della frazione di Costa, debba considerarsi aggregata per gli effetti principalmente del condominio e della Legge 4 Agosto 1894 sui domini collettivi, che in seguito dovrà regolare i rapporti dei condomini fra loro, a quella di Poggio Parrano sia perché lo stesso rappresentante Ciaberna Domenico intervenuto (interventuto) volontariamente, dichiarò nel verbale di causa del 5 luglio 1896 e nella comparsa difensiva, che Pascigliano era compenetrata nella frazione di Poggio Parrano con la quale aveva sui beni comunali esercitato il diritto di pascolo e di legnatico sia perché se è in controverso che Pascigliano ha fatto sempre parte della frazione di Poggio Parrano, e sulle montagne a questa pertinenti ha esercitato il pascolo e il legnatico non sarebbe equo e giusto che alla frazione di Costa che ha in relazione alla popolazione e al numero di bestiame una zona limitata, soggetta a servitù, fosse con evidente aggravio e manifesta sproporzione aggregato Piscigliano, come certamente per errore il perito ha proposto. Considerando in ordine all'ammontare del canone che dovendosi questo determinare dalla Giunta in base al valore del fondo da affrancarsi depurato dall'onere della servitù, è necessario ricercare nella relazione del perito i criteri che indussero il perito stesso a giudicare che la offerta di £ 350 è inferiore alla somma che effettivamente gli Utenti dovrebbero corrispondere annualmente al Comune.

Il perito nei forniti schiarimenti (chiarimenti) ha dichiarato che il canone annuo da corrispondersi dagli utenti dovrebbe essere di £ 574 quale somma viene a costituire la rendita depurata dalle tasse che il Comune di Nocera paga in £ 501. E ciò è perfettamente esatto, poiché risultando dalla perizia che il Comune ricava dall'affitto e dai lavorecci una rendita lorda di £ 1075 detraendo da questa l'importo delle tasse in £ 501 che sono proporzionate alla rendita e non alla superficie, si ha una differenza di £574 che costituisce appunto il vero canone corrispondente al valore del fondo depurato dall'onere della servitù. E tale canone non potrebbe essere diverso e molto meno, maggiore, perché in tutta la proprietà immobiliare avuto riguardo allo stato in cui si trova, non potrebbe ritrarsi una rendita maggiore di quella che è indicata nella perizia la quale ascende al lordo a £ 2310.

Che di conseguenza il canone che gli utenti affrancanti dovrebbero corrispondere al Comune è di £ 574, ma poiché il Comune stesso ha chiesto che sia diminuito a £ 500 avuto riguardo alle spese di sorveglianza dei fondi che gli affrancanti debbono in seguito sostenere, ne segue che a sole £ 500 deve essere detto canone limitato.

Considerando che per quanto riguarda la riserva fatta dal Municipio in ordine alla proprietà di cave di pietra e cemento ed in ispecie della terra adatta per fabricare il biancosanto di cui alla concessione a Felice Bisleri, la Giunta D'Arbitri non sia competente a giudicare, e perciò devesi al Comune riservare ogni azione che in proposito gli potesse spettare per farla valere in competente sede.

Considerando in ordine alle spese che queste per legge sono a carico di coloro che procedono all'affrancazione, ed il Comune che le ha per disposto di legge antistate, (anticipate) ha diritto al rimborso con i privilegi di cui alla legge 20 aprile 1871.

Che la liquidazione e ripartizione di esse deve farsi dalla Giunta con separata speciale ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente pronunciando e reietta ogni contraria istanza, ragione, ed eccezione, segnatamente quella di Mosciano che non ha diritto ad assegnazione di terreni in iscorporo (scorporo) per inesistenza dell'accampata servitù e riconosciuta la necessità di applicare alle frazioni così dette dell'Appennino l'art. 3 della legge 24 giugno 1888 e alle altre l'art.9 N. 3 della legge stessa assegna in iscorporo (scorporo) alle frazioni di:

1.S. Giovenale e Case Basse (compreso Cese, Grello, Giovannotto, Brutto, Vetturano, Casino, Mugnano e Santa Croce) i N. 1358; 1359; 1391; 1392; 1402 (Mappa Bagnara) 715 resto, 1964 ½ resto (Mappa Nocera) 890, 951, 952, 953 (Mappa Stravignano) 902 (mappa Mascionchie) per una superficie complessiva di ettari 89.52,20.

2. Castiglioni ed Acciano riunite i N. 1033, 1128; 1129; 1130; 1131; 1375; 1152; 986; 951/rata della Mappa Stravignano e 2344 della Mappa Appennino per una superficie di ettari 32.01, 40.

3. Schiagni N. 1964 ½ rata della Mappa Nocera, 1796 e 1092 della Mappa Bagnara per una superficie totale di ettari 41. 25,30.

4. Bagnara (compreso Colle Aprico, Aggi, Colle Moricone) i N. 1009; 1068; 1091; 588; 588; 578 della Mappa Bagnara per una superficie totale di Ettari 24. 56,80.

5. Stravignano i N. 1231/resto ; 1138 della Mappa Mascionchie per la superficie complessiva di ettari 37. 76,00.

6. Mascionchie (compresa Case) i N. 1062; 1053; 1054; 905; 908; 930; 934 della Mappa Mascionchie per la superficie complessiva di ettari 40. 67,20.

7. Sorifa (compresa Prata e Ceriesole) i N. 1191; 1194/resto; 1199; 1206; 1154; 1155; 1312/resto; 1300; 1301; 1292; 1293; 1409 Mappa Mascionchie della superficie complessiva di Ett. 39.36,20.

Dichiara che tutti i numeri non indicati nelle fatte assegnazioni rimangono in pena proprietà del municipio di Nocera Umbra, liberi da ogni servitù di pascere legnare , far fronda , seminare ecc.

Riconoscere indispensabile per gli Utenti delle frazioni di Colle, Costa, Ville Santa Lucia, Salmareggia, Torre, Casaluna, Molinaccio, Cellerano, Poggio Parrano, Pascigliano; Boschetto, Colle e Castel S.Angelo e Gaifana la continuazione dell'esercizio dell'uso delle riconosciute servitù, ammette gli utenti stessi all'affrancazione di tutta la superficie gravata, compresa nelle mappe censuarie di Colle, Salmareggia, Coste, Poggio Parrano, e Monte del Poggio per la quantità di Ett. 1232.18,20 e per l'estimo di scudi 4224,73 cent.mi, concede alla dette frazioni la libera proprietà, dichiarando che la frazione di Pascigliano per gli effetti del condominio e della legge 4 agosto 1894 deve far parte della frazione di Poggio Parrano cui è stata sempre aggregata.

Stabilisce in £ 500 il canone da corrispondersi annualmente dalle frazioni suddette al comune di Nocera.

Riserva qualsiasi diritto ed azione, se del caso, al Comune di Nocera per la proprietà di ogni produzione del sottosuolo in relazione massimamente alla concessione con Felece Bisleri per la fabbrica di biancosanto idraulico.

Pone le spese tutte del presente giudizio a carico delle frazioni affrancanti interessate da liquidarsi e ripartirsi nei modi indicati dagli art.15 3 agosto 1891 delle due leggi 24 giugno 1888 e 2 luglio 1891 e 19 del Regolamento 29 agosto 1889.

Così Deliberata in Foligno dalla Giunta suddetta in Camera di Consiglio il 15 Novembre 1896.

Pubblicato nell'adunanza del 29 Dicembre 1896.

Registrato in Foligno il 18 Gennaio 1897 con £ 552

Mappale	Tavole	Cent. mi
1194	54	94
1195	172	38
1196	145	94
1197	18	60
1198	6	43
1199	5	40
1200	0	41
1201	410	47
1202	187	12
1203	12	60
1243	1	59
1352	11	38
1354	222	28
1355	30	10
1396	9	29
1397	15	9
TOTALE		

Mappa BAGNARA N.		
Mappale	Tavole	Cent.mi
978	19	06
988	8	50
989	2	12
1009	10	38
1068	112	40
1070	27	40
1071	7	35
1072	2	52
1073	1	92
1074	0	82
1079	225	35
1080	100	86
1091	93	22
1092	188	60
1116	32	44
1261	142	35
1262	66	85
1263	5	22
1268	7	20
1269	5	90
1270	1	12
1357	0	75
1358	32	00
1359	56	00
1360	168	16
1368	21	20
1369	9	76
1370	65	38

1371	4	87
1391	18	00
1392	1	80
1394	2	63
1402	78	40
Totali		

Mappa MOSCIANO n.		
Mappale	Tavole	Cent.mi
187	10	83
197	54	30
198	3	25
342	0	66
343	55	70
351	0	86
360	49	90
601/2	""	""
744	31	00
745	1	00
799	1	00
806	2	77
882	6	00
TOTALE		

Comune di Acciano e Castiglioni Intestazione N. 294

Mappa Bagnara		
Mappale	Tavole	Cent.mi
1467	70	90
Tot	70	90
Mappa Stravignano		
1106	89	70
1111	10	63
1112	68	70
1117	30	85
1118	4	50
1119	11	20
1120	18	06
1172	0	31
1173	2	66
1196	3	44
1201	181	60
1202	94	00
1203	27	20
1204	13	80
1205	2	28
1206	8	53
1207	70	50
1368	53	40

1369	11	00
2282	408	50
2283	165	59
2364	3	90
2365	35	06
2366	83	90
2637	43	70
Totale		

INTESTAZIONE n. 295 (vedi Mutazione 651)

Comune di BAGNARA

MAPPA APPENNINO		
Mappale	Tavole	Centesimi
153	7	46
251	2	17
255	1	22
256	2	15
264	1	29
265	19	05
293	4	90
MAPPA BAGNARA		
Mappale	Tavole	Centesimi
13	0	04
180	4	28
209	5	12
217	4	10
218	1	15
277	2	77
278	7	20
279	5	73
280	2	97
316	0	30
492	3	60
530	0	13
531	153	60
574	2	63
577	146	66
586	1	62
587	74	60
594	37	70
618	264	24

619	39	40
623	16	68
633	147	96
663	5	36
729	51	44
782	0	86
807	0	04
823	165	10
872	348	30
877	0	05
878	0	10
879	6	60
880	345	26
881	0	65
882	0	50
883	51	22
901	70	35
902	633	50
906	6	44
909	2	70
910	6	30
915	4	84
917	109	45
918	64	10
923	233	35
924	290	63
928	48	15
929	0	80
941	7	70
942	16	53
943	6	63
944	11	11
947	3	10
948	0	92
950	1	03
952	12	28
953	7	55
954	10	55
955	0	23
959	329	65

960	1620	16
971	137	40
972	68	55
981	328	10
1001	1	17
1020	3	53
1442	1	15
1460	16	40
1466	654	36
1468	4	78
1469	10	43
1470	0	48
1471	96	0
Totale		

INTESTAZIONE n. 289 (vedi Mutazione 4104)

Comunanza in Casaluna _ Abitanti

MAPPA Giuggiano		
Mappale	Tavole	Centesimi
242	0	17
Totale		

INTESTAZIONE n. 291 (vedi Mutazione 1617)

COMUNANZA di PONTE PARRANO - Abitanti

MAPPA NOCERA		
Mappale	Tavole	Centesimi
1409	0	0/1/2
2277	0	05
Totale		

INTESTAZIONE N. 292

Comunanza In VILLA = Università

MAPPA POSTIGNANO		
Mappale	Tavole	Centesimi
438	13	83

INTESTAZIONE n. 293 (Vedi Mutazione1161)

COMUNANZA in VITIANO = Università

MAPPA POSTIGNANO		
Mappale	Tavole	Centesimi
456	7	20
592	22	32
607	0	63
608	9	65

INTESTAZIONE N. 69 (vedi Mutazione 270)

Comunità di Bagni di Nocera – Stabilimento per esso il Comune di NOCERA

MAPPA STRAVIGNANO		
Mappale	Tavole	Centesimi
42	0	72
43	0	25
46	0	86
47	0	89
52	3	11
53	0	22
64	0	23
74	0	75
75	0	47
76	0	68
77	0	44
78	0	81
2517	0	08

Perugia 16/02/2024

Dott. Sandro Ciani (ex funzionario agli Usi Civici della Regione Umbria)